

od abuso od altra offesa qualunque alle leggi, ai diritti dei cittadini, o dello Stato.

Presso ogni prefetto o sostituito distaccato in un comune sono stabiliti impiegati di segreteria.

La relativa pianta sarà sottoposta all'approvazione del Senato, e della Camera dei deputati.

TITOLO II.

Dell'amministrazione comunale.

CAPO I. — *Del comune politico.*

Art. 6.

Ogni comune politico ha un Consiglio comunale, ed una Giunta municipale.

Deve inoltre avere un segretario, un contabile, un esattore ed un ufficio comunale.

Art. 7.

Ogni comune politico deve contenere non meno di cinquantamila abitanti.

Nei comuni politici saranno compresi quelli attuali che non volendo fondersi nei medesimi saranno considerati come comuni amministrativi. Essi rimarranno, sotto la tutela del comune politico del quale fanno parte.

Art. 8.

Il Consiglio è composto di settanta membri. Ciascun comune amministrativo ne nomina uno.

Art. 9.

La Giunta municipale si compone del sindaco, otto assessori, quattro supplenti.

Art. 10.

Ciascun comune amministrativo che vorrà fondersi nel comune politico, del quale fa parte, potrà farlo ogniqualvolta la maggioranza dei suoi elettori vi convenga; ma nessun nuovo comune amministrativo potrà costituirsi senza una legge.

Art. 11.

Costituiti i comuni politici a forma di quanto viene stabilito nelle disposizioni transitorie, nessuna variazione potrà avere luogo, se non che per legge.

Art. 12.

Nessuna legge potrà farsi in proposito se non che col consenso dei comuni interessati; e in caso di dissenso fra loro, prima di averne esaminate e discusse le ragioni. In nessun caso potrà un comune ridursi ad una popolazione inferiore a quella di cinquantamila abitanti.

CAPO II. — *Dei comuni amministrativi.*

Art. 13.

Il comune amministrativo sarà costituito secondo le norme prescritte dalla legge del 20 marzo 1860.

Art. 14.

I componenti il comune amministrativo concorreranno nelle spese del comune politico nella stessa proporzione di ogni altro individuo del medesimo.

Art. 15.

Resta nelle attribuzioni della rappresentanza del comune amministrativo di ripartire i pesi a forma delle regole stabilite, e colle riserve indicate nella legge succitata.

Art. 16.

L'amministrazione del comune politico è tenuta a provvedere a tutte le spese dei comuni amministrativi non meno di quello che per tutti gli altri cittadini.

Art. 17.

Tutti i servizi municipali si eseguiranno egualmente nell'intero comune; in quelli amministrativi il Sindaco, la Giunta, ed il Consiglio locale eseguiranno su tutto una particolare sorveglianza.

Art. 18.

Il comune amministrativo potrà provvedere direttamente ad altre spese, che credesse di suo speciale interesse, a forma sempre della legge succitata.

Art. 19.

Le ingerenze affidate per quella legge ai Prefetti nei comuni amministrativi saranno esercitate dai Sindaci del comune politico; quelle delle Deputazioni provinciali dalla Giunta municipale; quelle dei Consigli provinciali dai Consigli comunali; quelle riservate al Consiglio di Stato dal Consiglio provinciale.

Art. 20.

Di tutte le vertenze che potessero insorgere fra i comuni amministrativi e politici, giudicheranno le Deputazioni provinciali; potrà dalle loro risoluzioni ricorrersi al Consiglio.

CAPO III. — *Delle elezioni.*

Art. 21.

I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno 21 anni compiuti, che godono dei diritti civili, e che sappiano leggere e scrivere.

Art. 22.

Per l'esercizio del diritto elettorale sono considerati come cittadini o equiparati ai medesimi tutti quelli che abbiano domicilio d'origine nel comune e non vi abbiano rinunciato; tutti gl'Italiani, che avendo rinunciato al domicilio di origine in altro comune, dichiarino di volersi domiciliare in quello ove dimorano; gli esteri che dichiarino di volere domiciliarsi nel comune, e vi dimorino da un anno; chiunque abbia un possesso, un'industria, un commercio qualunque nel comune da oltre un anno, paghi per dazi municipali non meno di 200 lire all'anno.

Art. 23.

Sono eleggibili tutti gli elettori dell'età di anni 25 compiuti, purchè forniti dell'istruzione primaria, eccettuati:

I funzionari o impiegati di Governo civili e militari; Coloro che ricevono stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra; coloro che